



Cristina Omenetti

Da: loretta.mancinelli@libero.it
Inviato: martedì 4 ottobre 2016 10.14
A: Anticorruzione asur
Oggetto: accesso civico
richiesta in allegato

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

**AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
ASUR MARCHE**

Il/la sottoscritto/a LORETTA MANCINELLI
nato/a a FABRIANO (prov. AN) il 4.3.1958
residente in PERUGIA (prov.)
via E. DAL POZZO n. 23
e-mail loretta.mancinelli@libero.it cell. 335 68 48 693
tel. fax

in rappresentanza di

(ragione sociale)

CHIEDE

il seguente documento

le seguenti informazioni

in allegato

che non risulta/risultano pubblicate sul sito www.asur.marche.it.

A tal fine

DICHIARA

di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (1);

Modalità di ricevimento, gratuita, della documentazione/comunicazione:

- posta elettronica certificata asur@emarche.it
- posta ordinaria all'indirizzo - Via Oberdan 2, 60122 Ancona
- consegnata direttamente all'Azienda Sanitaria Unica Regionale - Via Oberdan 2, 60122 Ancona

Allega: copia del proprio documento di identità.

(luogo e data)

Lucrezia Mancinelli
(firma per esteso e leggibile)

Perugia, 16.9.2016

Spett.le
AZIENDA SANITARIA UNICA
REGIONE MARCHE
Area vasta 2
Direttore
U.O.C. Farmacia AV2 Jesi

RIGETTO RICHIESTA ACCESSO A DOCUMENTI
Vostra comunicazione 28.7.2016 (0133379 AV2)

La sottoscritta Loretta Mancinelli, nella qualità di sorella e coerede dell'ing. Giuseppe Guerriero Mancinelli, deceduto il 2.2.2012

PREMESSO CHE

ha richiesto al Direttore dell'Area vasta 2 ASUR Marche:

1) mediante lettera raccomandata 27.4.2016:

di avere copia conforme del documento attestante il finanziamento e l'avvenuto pagamento dell'indennità di avviamento necessario al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della Farmacia Sede Rurale n. 1 di Maiolati Spontini area Jesi (autorizzazione provvisoria del 7.2.1987 con delibera ASL n. 10 e assegnazione definitiva dell'8.5.1992 con delibera Regione n. 1322) alla Dr.ssa Rosanna Angelico;

2) mediante comunicazione posta elettronica 6.6.2016:

di aver copia conforme delle delibere (con relativi allegati):

- n. 10 ASL del 7.2.1987 (autorizzazione provvisoria all'esercizio della Farmacia sede rurale di Maiolati e delibera del 8.5.1992 di assegnazione definitiva alla Dr.ssa Rosanna Angelico);

- n. 140 del 16.2.2000 (trasferimento della Farmacia Angelico dalla sede di Maiolati a quella di Moie).

La richiesta è stata acquisita al protocollo Area vasta n. 2 n. 011573 in data 28.6.2016 e rigettata (a seguito di opposizione pervenuta dal controinteressato Dr.ssa Rosanna Angelico ex art. 3 del D.P.R. 184 del 2006, atto di cui non si conoscono i contenuti) per ritenuto difetto di legittimazione soggettiva nella sottoscritta richiedente.

CONSIDERATO CHE

La richiesta dei documenti di cui in premessa va inquadrata nell'istituto dell'"accesso civico" di cui al D.Lgs. 33/2013, istituto che risponde a finalità di trasparenza nell'attività della Pubblica Amministrazione. Secondo la normativa di riferimento sussiste in capo al cittadino un vero e proprio diritto, e non un mero interesse legittimo, di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Vi è stato, dunque, un errore di qualificazione della richiesta con conseguente non corretta applicazione della normativa a cui sussumere la fattispecie.

Il D.Lgs. 33/2013 non pone infatti limitazioni circa la legittimazione soggettiva del richiedente all'accesso agli atti detenuti dalla P.A.: *"L'esercizio del diritto di cui ai*

commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente" (art. 5, comma 3).

Il diritto ha poi ad oggetto non solo gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria (art. 5 comma 1), ma si estende "ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis" (art. 5, comma 2).

Nel caso di specie si è richiesto, tra l'altro, di accedere ad una autorizzazione all'esercizio provvisorio di una farmacia. Stante la formulazione dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 vigente al momento della richiesta, tale autorizzazione era certamente atto soggetto a pubblicazione obbligatoria da parte dell'amministrazione; l'art. 23, rubricato: "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" alla lettera a) contempla infatti, nella originaria formulazione, le autorizzazioni e concessioni

L'autorizzazione nel caso concreto è stata rilasciata precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013, ma essendo un atto destinato a produrre effetti anche successivamente all'introduzione di detta normativa, rientra senz'altro nell'area di precettività della norma.

L'obbligo di pubblicazione è sorto in capo all'Amministrazione al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 e ha fatto nascere un corrispondente diritto di accesso in capo alla sottoscritta richiedente. Diritto esercitato nella vigenza delle norme di cui al D. Lgs 33/2013 anteriormente alla novella D.Lgs. 97/2016.

Per ciò che concerne l'ulteriore documentazione richiesta, è da rilevare come, trattandosi di atti prodromici o comunque strettamente connessi all'autorizzazione di cui sopra, essi siano senz'altro accessibili: "la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1 D. Lgs. 33/2013).

La richiesta di accesso a detti documenti, qualificata ai sensi dell'art. 5 comma 2, D. Lgs. 33/2013, andava e andrà pertanto accolta.

Per tutto quanto esposto e considerato,

CHIEDE

che l'Autorità in indirizzo, a modifica del provvedimento adottato e comunicato con nota 28.7.2016 n. 0133379, voglia autorizzare il rilascio di copia della documentazione richiesta, come in premessa.

Loretta Mancinelli



